



Circ. n. 129

Colferro, 9 gennaio 2022

A TUTTA LA POPOLAZIONE SCOLASTICA  
Personale Docente e ATA  
Studenti e loro Famiglie

**OGGETTO: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative. Nota congiunta Ministero dell'Istruzione – Ministero della Sanità n. 11 dell'8 gennaio 2022.**

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all'art. 4, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, che verrà applicata ai nuovi casi che si verificheranno a partire dal primo giorno di ripresa delle attività didattiche in presenza dopo la pausa natalizia (10/01/2022).

Con la presente circolare si ritiene utile fornire prime indicazioni di carattere applicativo relative alle disposizioni normative recentemente emanate.

Di seguito sono riprese le prescrizioni di cui al decreto-legge, riferite alla Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).

**IN PRESENZA DI UN CASO DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE VENGONO DISPOSTE LE SEGUENTI MISURE.**

**- PER GLI ALLIEVI FREQUENTANTI LA STESSA CLASSE DEL CASO POSITIVO SI PREVEDE:**

- attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza (per la definizione di Auto-sorveglianza, si veda di seguito).

- PER IL PERSONALE (DELLA SCUOLA ED ESTERNO) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza (per la definizione di Auto-sorveglianza, si veda di seguito).**

**IN PRESENZA DI DUE CASI POSITIVI NELLA CLASSE, LE MISURE PREVISTE SONO DIFFERENZIATE IN FUNZIONE DELLO STATO VACCINALE:**

**A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata**

somministrata la dose di richiamo si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza (per la definizione di Auto-sorveglianza, si veda di seguito).

Alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.

**L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso.**

**Conseguentemente la frequenza delle attività didattiche in presenza sarà consentita a questi studenti a fronte dell'esibizione di certificato vaccinale o del Medico Curante in cui compaia la data del completamento del ciclo vaccinale (1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> dose) o della 3<sup>a</sup> dose o della guarigione.**

- Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto in tema di quarantene dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES- DGPRES-P per i contatti stretti (ad ALTORISCHIO), i cui contenuti saranno illustrati nella successiva circolare interna n. 130.

**IN PRESENZA DI ALMENO TRE CASI DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE VENGONO DISPOSTE LE SEGUENTI MISURE.**

**PER GLI ALLIEVI FREQUENTANTI LA STESSA CLASSE DEI CASI POSITIVI SI PREVEDE:**

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: si applica quanto previsto in tema di quarantene dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTORISCHIO), i cui contenuti saranno illustrati nella successiva circolare interna n. 130.

**Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto in tema di quarantene dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES- DGPRES-P per i contatti stretti (ad ALTORISCHIO), i cui contenuti**

saranno illustrati nella successiva circolare interna n. 130.

### **ULTERIORI PRECISAZIONI**

Al fine di favorire l'applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione:

- **il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede:**  
*“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.”* (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021)
- non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);

### **MISURE PER IL TRACCIAMENTO NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA**

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di **effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.**

**Si ribadisce che nella successiva circ. n. 130 sono descritte le nuove modalità di quarantena introdotte dalla circ. del Min. Salute n. 60136 del 30/12/2021.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(prof. Antonio Sapone)



*Antonio Sapone*

(Firma autografa sostituita  
a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)